

SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA'

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2022	/43681
DEL	19	/01	/2022

A XXX

Oggetto: “Quesito inerente alla cartografia di ricognizione delle aree oggetto della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 28/2010 per l’installazione di impianti di produzione energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica” - Riscontro

1. In riscontro alla Vostra richiesta di parere di pari oggetto si trasmettono le seguenti indicazioni.

Nel quesito si chiede, in sintesi, di chiarire se sia possibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 8,6 MW in un'area del Comune di XXX che è qualificata come:

(a) zona “bianca”, dalla “Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici”, approvata con la Delibera della Giunta regionale del 17 gennaio 2011 n. 46, “Ricognizione delle aree non idonee e delle aree soggette a limiti e condizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di impianti fotovoltaici”;

(b) “Zone di interesse storico-testimoniale”, dal PTCP XXX;

(c) “*Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – Bonifiche storiche di Pianura*”, dal PSC del Comune di XXX.”

In particolare, nella richiesta di parere si rileva che sussisterebbe un’ incongruenza tra quanto rappresentato nella cartografia approvata con la delibera di Giunta regionale n. 46/2011 e le previsioni contenute nella pianificazione provinciale e comunale.

2. Al fine di rispondere al quesito posto, è necessario richiamare, innanzitutto, la portata applicativa della “*Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici*”, approvata con la DGR n. 46/2011.

Tale atto regionale, che già nell’oggetto si qualifica un provvedimento di “ricognizione” delle aree oggetto della DAL n. 28/2010, precisa e ribadisce in più punti che detta “Carta” costituisce “*soltanto una indicazione di massima delle reali perimetrazioni di dette aree*”, caratterizzando per il perseguimento di “*fini meramente ricognitivi*”.

In particolare, si legge

➤ a pag. 2, che:

- a. “*la Regione, al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori, anche ai sensi del paragrafo 6.1 delle Linee Guida nazionali, provveda alla rappresentazione cartografica delle aree non idonee all’istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell’Allegato alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010) e di quelle considerate idonee all’istallazione degli stessi (lettera B della medesima deliberazione), attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree;*
- b. *tale rappresentazione cartografica può costituire soltanto una indicazione di massima delle reali perimetrazioni di dette aree, atteso che le stesse sono individuate da una molteplicità di strumenti di pianificazione e di atti amministrativi tra loro eterogenei, emanati da differenti Enti territoriali e organi settoriali;*
- c. *ai fini della individuazione delle aree e dei siti disciplinati dalla stessa deliberazione assembleare n. 28 del 2010, hanno valore legale unicamente le individuazioni e le perimetrazioni effettuate dalle leggi, dai piani e dagli atti cui si fa riferimento*”;

➤ a pag. 6, che:

- d. si valuta la necessità di “... approvare, a fini meramente ricognitivi, inserita su supporto informatico allegato al presente provvedimento, la rappresentazione cartografica delle aree e dei siti disciplinati dalla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, denominata “*Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici*” ...”;

➤ a pag. 7, che:

- e. viene deliberato di “... approvare, a fini meramente ricognitivi, inserita su supporto informatico allegato al presente provvedimento, la rappresentazione

cartografica delle aree e dei siti disciplinati dalla deliberazione assembleare n. 28 del 2010, denominata “Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici” ...”;

In tal modo, non vi possono essere dubbi sul fatto che, con la DGR n. 46/2011, la Regione non ha svolto alcuna “*valutazione*” discrezionale - come viene invece sostenuto nell’argomentazione formulata dall’azienda proponente e riportata testualmente nella richiesta di parere - ma, assolvendo ad un obbligo previsto dalla normativa statale, ha specificato che **l’approvazione della “Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici” persegue fini meramente ricognitivi nella rappresentazione cartografica delle aree e dei siti disciplinati dalla Delibera dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28, avendo valore legale unicamente le individuazioni e le perimetrazioni effettuate dalle leggi, dai piani e dagli atti cui si fa riferimento nella medesima DAL n. 28.**

Similmente, la medesima delibera n. 46 del 2011 fornisce, sempre in termini collaborativi, e non prescrittivi, l’individuazione de **“le principali leggi piani e atti con cui sono stati approvate le rappresentazioni cartografiche delle aree e dei siti cui fanno riferimento le lettere A) e B) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010** “ (prima alinea del deliberato); specificando, per limitarci a quanto qui interessa, all’allegato 1 la **Tabella comparativa delle NTA del PTPR con le NTA dei PTCP**, utile per individuare nelle previsioni di detti piani territoriali le aree inidonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra (lett. A) e le aree idonee con limiti o condizioni (lett. B) gravate da vincoli territoriali di natura paesaggistica.

Da ciò consegue che, anche con riferimento al caso di specie, per stabilire la classificazione delle aree oggetto dell’intervento proposto dovrà esser data prevalenza alle previsioni contenute nella pianificazione provinciale e comunale, ove discordanti rispetto a quanto rappresentato in via meramente ricognitiva dalla “*Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici*” di cui alla DAL n. 46/2011.

In particolare, ricadendo l’area in oggetto fra le “*Zone di interesse storico - testimoniale – Bonifiche di Pianura*”, secondo quanto previsto dal PTCP XXX e fra gli “*Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – Bonifiche storiche di Pianura*”, secondo quanto indicato dal PSC del Comune di XXX, deve concludersi nel senso che **la medesima area ricada nel punto 2 della lettera B) dell’Allegato I alla DAL n. 28/2010, che considera idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, fra le altre, le “bonifiche storiche di pianura”**, nel rispetto dei limiti che attengono:

- i) alla qualificazione del soggetto, dovendo quest’ultimo essere titolare di impresa agricola;

(ii) ad una proporzione tra superficie delle aree interessate dall'impianto e superficie dell'insieme delle aree nella disponibilità del soggetto, che viene individuata nella misura del 10%;

(iii) alle caratteristiche o alla potenza nominale complessiva dell'impianto, che deve corrispondere a 200 KW più 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 MW per impresa;

(iiii) ad una valutazione di natura tecnico discrezionale, in merito al fatto che *“l'impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell'ambito delle aree nella disponibilità del richiedente”*.

Pertanto, sulla scorta delle informazioni fornite nella richiesta di parere e delle osservazioni sin qui svolte, con riferimento al caso di specie può conclusivamente evidenziarsi che, rientrando l'area interessata fra le ipotesi descritte dal punto 2 della lettera B dell'Allegato I alla DAL n. 28/2010, il progetto proposto non appare assentibile, tenuto conto dei limiti e delle condizioni imposte dal medesimo punto, fra i quali emerge innanzitutto il limite massimo della potenza nominale pari ad 1 MW per singola impresa e, dunque, una misura decisamente inferiore rispetto a quella dell'impianto che si intenderebbe realizzare, che si caratterizza, invece, per una potenza nominale complessiva pari a 8,6 MW.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

firmato digitalmente

FD